

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 25921/GRFVG del 30/05/2024 SAPI - PN/AIA/55-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Quirino (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia

di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1326 dell’8 luglio 2011, che autorizza l’adeguamento del funzionamento dell’impianto della SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Verona, via Valpantena, 18/G, frazione Quinto di Valpantena, di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di San Quirino (PN), via Magredo, 1, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visti i decreti del Direttore del servizio competente n. 2434 del 29 dicembre 2014, n. 580 del 23 marzo 2016, n. 1186 del 15 marzo 2018 e n. 3135 del 25 luglio 2019, di modifica ed aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1326/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per il Gestore, il termine del 31 dicembre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il “Piano d’ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, ai sensi dell’articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 – 2025”;

Vista la domanda del 16 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 dicembre 2020, assunta al protocollo regionale n. 64281 e n. 64283 del 30 dicembre 2020, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell’articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1326/2011, come modificata e aggiornata con i decreti n. 2434/2014, n. 580/2016, n. 1186/2018 e n. 3135/2019, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Preso atto che con nota del 22 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 3366, il Gestore ha inviato documentazione integrativa all’istanza di riesame;

Vista la nota prot. n. 4168 del 26 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 1 febbraio 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l’annuncio recante l’indicazione della localizzazione dell’installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi

dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che con nota del 29 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 5163 dell'1 febbraio 2021, il Gestore ha inviato ulteriore documentazione integrativa (Sintesi non tecnica);

Vista la nota prot. n. 6966 del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di San Quirino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e della relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 22 aprile 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 22 aprile 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 11819 dell'1 marzo 2021 con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.lgs 152/2006;

b) della nota prot. n. 11761 /P / GEN/ PRA_AUT del 21 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 22730, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, chiesto integrazioni, proposto delle prescrizioni e trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo da adottare previo superamento delle carenze evidenziate nella nota stessa;

c) della nota prot. n. 22891 del 22 aprile 2021 il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione, ha comunicato la necessità di chiedere al Gestore integrazioni/delucidazioni così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), al fine di procedere con la definizione della pratica;

2) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste da ARPA FVG e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento con le rispettive note del 21 aprile 2021 e del 22 aprile 2021, che il Gestore deve fornire all'Autorità competente **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

3) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50, è stata interamente versata;

Vista la nota prot. n. 29670 del 25 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di San Quirino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 22 aprile 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 23 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 45880 e n. 45882 del 24 agosto 2021, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 25 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. 38450 del 4 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di San Quirino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 23 agosto 2021;

2) ha convocato, per il giorno 27 settembre 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Preso atto che:

1) con nota prot. n. 47549 del 18 agosto 2022, il Servizio competente ha comunicato lo spostamento, alla data del 20 settembre 2022, della seconda Conferenza di servizi;

2) con nota del 25 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 48615, il Gestore ha chiesto la variazione della data di convocazione della seconda Conferenza di servizi, fissata per il giorno 20 settembre 2022, poiché nella medesima giornata deve partecipare ad un'altra Conferenza di servizi decisoria;

c) con nota prot. n. 49203 del 29 agosto 2022, il Servizio competente, tenuto conto dell'impedimento del Gestore, ha posticipato al giorno 8 novembre 2022, la seconda Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 203897 del 25 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale un parere in merito al numero massimo di capi allevabili;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi dell'8 novembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 34618 /P / GEN/ AIA del 7 novembre 2022, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 225341, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni e ha inviato una modifica al Piano di monitoraggio e controllo (Tabella n. 8 – Gestione impianto);

2) il rappresentante del Comune di San Quirino ha chiesto, relativamente agli scarichi reflui assimilati alle domestiche, di avere una descrizione aggiornata dello stato di fatto con allegata una tavola descrittiva;

3) il rappresentante dell'ASFO ha dato lettura della nota prot. n. 87412 del 21 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 199304 del 24 ottobre 2022, con la quale l'Azienda sanitaria ha comunicato di non rilevare motivi e/o pareri ostativi al riesame dell'AIA, e della nota prot. n. 91285 del 4 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 222969 del 7 novembre 2022, con la quale l'Azienda sanitaria ha espresso il proprio parere riguardo al numero massimo di capi accasabile;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori integrazioni al fine di concludere le valutazioni istruttorie, che il Gestore deve presentare **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, come richiesto da ARPA FVG con la propria nota e dal Comune di San Quirino in sede di Conferenza;

5) la Conferenza di servizi:

a) ha rawisato, a seguito dell'invio da parte del Gestore delle integrazioni datate 23 agosto 2021, la necessità di riesaminare la verifica del pagamento degli oneri istruttori (2 scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche);

b) ha preso atto che da tale verifica è emerso che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 500,00 è stata versata per € 487,50;

c) ha messo in evidenza che, ai sensi dell'articolo 56 della LR 7/2000 l'Amministrazione regionale rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 50,00 e che, pertanto, al Gestore nulla è richiesto per la differenza;

Vista la nota prot. n. 282264 dell'1 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di San Quirino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi dell'8 novembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 24 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC il 28 febbraio 2023, assunta al protocollo regionale n. 120523 del 28 febbraio 2023, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni richieste con la nota regionale dell'1 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 145298 del 4 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di San Quirino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 28 febbraio 2023;

2) ha convocato, per il giorno 16 aprile 2024, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'stanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 16 aprile 2024, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 11402 /P / GEN/ AIA del 15 aprile 2024, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 245594, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha fornito il parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC) previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'art. 3 della L.R. 16/08 proponendo delle prescrizioni.

2) il Gestore ha dichiarato, in relazione alla nota di ARPA FVG, che:

- è stato stipulato un accordo di cessione dei liquami con la Società Agricola SQ Energy S.r.l. per la cessione della pollina prodotta nell'impianto qualora il ciclo finisca in un momento agronomicamente non favorevole per l'utilizzo diretto.

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 3129 dell'8 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 226994, con la quale il Comune di San Quirino ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'installazione con le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, ha espresso parere favorevole in merito all'autorizzazione allo scarico, ai sensi del Capo II, Titolo IV, Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006 e ha inviato copia del decreto n. 3/2021 del 7 maggio

2021,

con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, ha disposto di classificare la Società Agricola La Pellegrina S.p.A. come: INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE (Parte I, lettera C), "Attività industriali", punto 1 "Allevamenti di animali", dell'Allegato al DM Sanità del 5 settembre 1994;

4) il rappresentante della Regione:

a) ha ricordato che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prevista dal capo II al titolo IV alla parte III del d.lgs 152/06 è ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che verranno valutate le prescrizioni proposte dal Comune;

b) ha messo in evidenza, riguardo alla prescrizione relativa ai limiti di cui al punto 2) (*dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*) che ai sensi dell'art. 14 comma 1 delle Norme di attuazione del nuovo Piano Regionale di Tutela Acque (D.P.Reg. n. 74/18): "*Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati, con un carico organico inferiore o uguale a 50 A.E. sono sottoposti ai sistemi di trattamento che garantiscano un adeguato livello di protezione ambientale individuati nelle linee guida predisposte da ARPA o altre soluzioni impiantistiche che garantiscano un equivalente livello di protezione ambientale verificate da ARPA*";

c) ha specificato, pertanto, che non si prevedono limiti se il trattamento depurativo corrisponde a quello indicato da ARPA nelle sue linee guida e che, in ragione di ciò, la prescrizione proposta non verrà inserita nel provvedimento autorizzativo;

d) ha ritenuto che le altre prescrizioni proposte dal Comune non siano compatibili con quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale;

e) ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

5) il Gestore ha rivisto lo stato di applicazione della BAT relativa al rispetto dell'intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo;

6) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha, quindi, proceduto alla sua approvazione;

7) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'AIA alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 257237 del 19 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di San Quirino, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 16 aprile 2024 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Preso atto che il Gestore conferisce parte della lettiera esausta prodotta dall'allevamento avicolo sito in Comune di San Quirino ad azienda terza per la produzione di energia elettrica da biomasse, come previsto dall'Accordo sottoscritto in data 1 giugno 2023, avente una durata di anni 10, decorrenti dalla data di sottoscrizione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 152/2006, il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni

previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Considerato che:

1) il Servizio competente ha chiesto di acquisire la comunicazione antimafia per la SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.p.A. mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), come previsto dall'articolo 87, del decreto legislativo 159/2011;

2) ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla data della consultazione della BDNA, il Servizio competente può procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011;

Atteso che il Gestore ha trasmesso, con la nota del 17 maggio 2024 (protocollo regionale n. 318633/2024), le autocertificazioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, relative ai soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, come indicati all'articolo 85 del decreto legislativo medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio, a favore della Società Agricola La Pellegrina S.p.A., del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di San Quirino (PN) di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1326 dell'8 luglio 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2434 del 29 dicembre 2014, n. 580 del 23 marzo 2016, n. 1186 del 15 marzo 2018 e n. 3135 del 25 luglio 2019;

2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1326 dell'8 luglio 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2434 del 29 dicembre 2014, n. 580 del 23 marzo 2016, n. 1186 del 15 marzo 2018 e n. 3135 del 25 luglio 2019, a favore della SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.p.A. con sede legale in Verona, via Valpantena, 18/G, frazione Quinto di Valpantena, identificata dal codice fiscale 00642520233, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di San Quirino (PN), via Magredo, 1, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1326 dell'8 luglio 2011, n. 2434 del 29 dicembre 2014, n. 580 del 23 marzo 2016, n. 1186 del 15 marzo 2018 e n. 3135 del 25 luglio 2019.

3. Il Gestore adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante

dell'autorizzazione integrata ambientale.

4. L'autorizzazione di cui al punto 1 è sottoposta alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola La Pellegrina S.p.A., al Comune di San Quirino (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'allevamento in oggetto si trova a Nord – Est di Pordenone in Comune di San Quirino.

Sotto il profilo urbanistico i vigenti PRGC dei Comuni di San Quirino classificano l'area dell'allevamento come zona omogenea E. 5 di preminente interesse agricolo. Trattasi di zona inserita in zonizzazione acustica (comune di San Quirino) e non servita da pubblico impianto di fognatura.

Sotto il profilo ambientale trattasi di area magredile per la produzione di cereali da granella (Mais e Orzo) e di leguminose (Soia), inserita in un contesto agricolo caratterizzato essenzialmente da seminativi ed impianti viticoli.

L'azienda è isolata nell' ambito agricolo, posizionata ad una distanza di circa 800 dalle zone residenziali di San Quirino (Zone B).

In direzione Sud, a distanza maggiore di 300 metri dai confini aziendali, si trovano due abitazioni sparse e la centrale del Consorzio Irriguo Cellina – Meduna.

Ad Est dei confini aziendali si trova il greto del torrente Cellina.

La Società Agricola La Pellegrina SPA racchiude complessivamente nel suo corpo aziendale:

- a) l'allevamento di galline ovaiole da riproduzione, (sigla aziendale G1); PN/AIA/72
- b) l'allevamento di galline ovaiole da riproduzione, (sigla aziendale G2); PN/AIA/55**
- c) l'allevamento suini, composto da n. 3 centri di allevamento aziendali denominati (Ca' dei Carpeni; Ca' dei Platani; Ca' dei Tigli); PN/AIA/49
- d) l'allevamento di tacchine da riproduzione, denominato Ca' dei Faggi: impianto non IPPC. AG art. 272 c.2 D.lgs 152/06 smi.

L'allevamento denominato (galline 2 - G2) è situato nel Foglio 27 mappale n. 75.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Allevamento di galline ovaiole da riproduzione (sigla aziendale G2).

L'allevamento è composto da n. 12 capannoni.

L'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 11.056 m², così suddivisa:

	A (area totale) [m ²]	Area dedicata a nido [m ²]	Area utilizzabile [m ²]
Capannone 1 e 2	1.848	145,20	1.702,8
Capannone 3 e 4	1.848	145,20	1.702,8
Capannone 5 e 6	2.064	162,14	1.901,86
Capannone 7 e 8	2.064	162,14	1.901,86
Capannone 9 e 10	2.064	162,14	1.901,86
Capannone 11 e 12	2.064	162,14	1.901,86
Totale [m ²]	11.952	939,96	11.360

L'area utilizzabile è calcolata al netto dell'area destinata ai nidi di gruppo che la norma stabilisce pari ad 1 m² ogni 120 galline ovaiole massimo:

$$AU [m^2] = A - A_{\text{nido}}$$
$$A_{\text{nido}} = (D * A) * \frac{1}{120}$$

Considerando pari a 9 la densità massima di galline ovaiole per metro quadro prevista dalla normativa per il benessere animale il numero di posti delle ovaiole per ciclo relativo per singolo capannone è pari a

$$9 \times 1.702,8 = 15.325 \text{ posti per i capannoni (1 - 4)}$$

$$9 \times 1.901,86 = 17.117 \text{ posti per i capannoni (5 - 12)}$$

Il numero di posti potenziali totali per ciclo relativo ai capannoni (12) è pari a 99.116:

$$15.325 * 2 \text{ (capannoni)} = 30.650$$

$$17.117 * 4 \text{ (capannoni)} = 68.466$$

Limite alla capacità produttiva

La verifica dell'assoggettabilità a screening di VIA dell'intervento denominato "Modifica progettuale inerente l'incremento del numero di capi dell'allevamento di galline da riproduzione denominato "Galline 2" ricompreso nell'Az. Agricola La Pellegrina in Comune di San Quirino (PN), si è espressa relativamente ad una potenzialità pari a 85.500 (79.500 galline e 6.000 posti per i galli da riproduzione) capi da riproduzione definendo pertanto un limite legale da applicare alla capacità produttiva dell'allevamento.

Descrizione ciclo allevamento

La deposizione avviene in appositi nidi sistemati al centro del posatoio posizionato sulla mezzera longitudinale del capannone e costituito da una ampia corsia in pavimentazione grigliata sulla quale sono posizionati i nidi di deposizione, gli abbeveratoi e le linee di alimentazione delle galline. Nonostante non esistano confinamenti di sorta, le galline sostano prevalentemente sul posatoio mentre i galli occupano le corsie a lettiera ove è posizionata la loro linea di alimentazione che viene alzata ed abbassata ad orari prestabiliti per la loro alimentazione. La conformazione delle mangiatoie delle galline impedisce ai galli di accedere a codesta linea di alimentazione; l'altezza delle linee dell'alimentazione dei galli impedisce a sua volta che le galline possano accedervi.

La raccolta delle uova è automatica, a mezzo di nastro trasportatore che convoglia le uova di ogni settore al nastro collettore centrale e di qui al locale di speratura, selezione, disinfezione e conservazione.

Le uova vengono ritirate ogni giorno da automezzi specializzati ed attrezzati a tale tipo di trasporto, per essere recapitate all'incubatoio dove avverrà la schiusa e si potrà quindi avere la disponibilità dei pulcini da destinare alla fase successiva della filiera produttiva.

Le operazioni di pulizia dei capannoni vengono effettuate alla fine del ciclo di allevamento. In tale occasione vengono svuotate e sollevate a soffitto le linee di alimentazione e gli abbeveratoi, asportate le polline, quindi vengono accuratamente lavati i nidi, i posatoi, le superfici interne e, dopo aver disinfettato i locali, viene riposizionata l'attrezzatura per l'avvio del ciclo successivo e rimesso il truciolo.

L' allevamento delle galline da riproduzione è caratterizzato da cicli annuali aventi le seguenti cadenze temporali:

- a) messa a pollaio delle pollastre dell'età di 19-20 settimane di vita;
- b) inizio deposizione dopo circa 2 settimane (23 – 24 settimane di vita);
- c) picco di deposizione (88-90 %) (29-30 settimane di vita);
- d) seconda fase di deposizione;
- e) invio al macello dei riproduttori (circa 4 settimane);
- f) pulizia, disinfezione dell'allevamento e vuoto sanitario.

La durata di un ciclo è di circa 270 giorni.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L' alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati.

Essi sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro ciclo produttivo:

- per le galline: avvio alla deposizione, prima fase di deposizione, seconda fase di deposizione;
- per i galli: accrescimento/mantenimento (mediante razionamento).

I mangimi vengono forniti sbriciolati e in forma asciutta.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Tali interventi consentono di migliorare l'indice di conversione degli alimenti nonostante la riduzione del livello proteico della dieta, nonché di migliorare l'assimilabilità dell'elemento fosforo, con il risultato di incidere significativamente sulle caratteristiche degli effluenti sotto il profilo della riduzione dei contenuti in Azoto ed in Fosforo dell'escreto.

In ogni unità di allevamento l'impianto di alimentazione differenzia le linee di alimentazione per le galline (del tipo a catena in canaletta con copertura forata) e quelle dei galli (del tipo a tazza).

Il controllo dell'integrità funzionale dell'impianto è quotidiano.

Silos

Dai silos in vetroresina il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch' essa su input di un sensore posizionato sull' ultima tazza di ogni singola linea.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'impianto di abbeverata è del tipo a goccia con dispositivo antispreco. Ogni capannone è provvisto di 2 linee di abbeverata che servono indifferentemente per i galli e per le galline.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Annualmente l'impianto viene sottoposto a manutenzione straordinaria.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione attualmente previsto è il seguente:

- Cap. 1 - 4 (tunnels)

Per ogni capannone sono presenti

- n. 6 ventilatori da 36.000 m³/h pescanti aria dal cooling (posizionato sulle campate di testata) per la ventilazione estiva;

- Cap. 5 - 12

- I capannoni sono progettati per una ventilazione naturale ottenuta mediante finestratura continua a ghigliottina ad apertura automatica a controllo elettronico, ausiliata per il periodo estivo da n. 8 agitatori d' aria della portata di 36.000 m³/h per ogni unità.

All'impianto di ventilazione si aggiungono, sempre per ogni unità, n. 6 ventilatori da 18.000 m³/h (3 per lato) a funzionamento continuo e velocità variabile aventi scopo anche in questo caso di assicurare l'asciugamento della superficie della pollina presente nella vasca sottostante.

Fa eccezione il capannone n. 8 in cui è installata la ventilazione forzata mediante n. 8 estrattori da 36.000 m³/h e il sistema di raffrescamento esterno a pannelli evaporativi.

Essiccazione della pollina

L'adozione della ventilazione longitudinale (attuata sui capannoni 1-2-3-4) consente di attuare l'essiccazione diretta della pollina dei sotto-posatoi, mentre per la fossa profonda (capannoni 5-6-7-8-9-10-11-12) vengono utilizzati ventilatori supplementari (n. 6 per capannone) posizionati su camini a parete posti all'esterno dei capannoni.

Nel sito aziendale è presente una concimaia ad uso esclusivo dell'allevamento di tacchini.

ENERGIA

L'impianto non dispone di medi impianti di combustione.

Non vi sono sistemi di riscaldamento in quanto il sito viene dedicato prevalentemente ad allevamento in periodo estivo.

L'impianto di riscaldamento originariamente funzionante ad olio combustibile è stato dismesso. Le cisterne sono state bonificate ed è in previsione il processo di rimozione.

L'impianto è provisto di impianti di generazione di energia (Fotovoltaico) e di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio.

PRELIEVO IDRICO

L'acqua possiede il requisito della potabilità in ottemperanza alle disposizioni in materia di sanità delle produzioni animali.

Nel caso in esame l'acqua viene fornita dal pozzo aziendale e distribuita nelle condutture dell'allevamento a mezzo di autoclave.

L'autorizzazione al prelievo è formalizzata dal Decreto n. LL.PP. 278 /IPD/1200 Rep n. 236 dell'11/06/2006 di Autorizzazione all'emungimento).

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ NO_x;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Le BAT Conclusion 2017 non prevedono BAT AEPL per l'azoto e al fosforo totale escreto per le pollastre o i riproduttori per tutte le specie di pollame.

I BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca sono applicabili esclusivamente ai ricoveri zootecnici per galline ovaiole mentre non sono applicabili ai polli da carne riproduttori ovvero esemplari da moltiplicazione (maschi e femmine) per uova per la produzione di polli da carne.

Dai locali di allevamento:

- Utilizzo di paglia trinciata e pellettata
- Alimentazione razionata;
- Riduzione del flusso dell'aria nei locali;
- Carico degli effluenti di fine ciclo dall'interno dei capannoni e trasporto degli stessi con mezzi coperti.

L'azienda non attua stoccaggi esterno di effluenti in quanto dotata di congrui sottoposatoi ovvero di fossa profonda.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos in vetroresina per lo stoccaggio dei mangimi (in n. di 12 da 21 m³ e n. 4 da 12 m³) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera bb), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

L'azienda attua emissioni su suolo di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai due servizi igienici del centro:

- A. uno in corrispondenza del fabbricato servizi utilizzato come vano sanitario (docce) e refettorio autorizzato con la concessione edilizia del centro (1986); il sistema di trattamento è costituito da vasca Imhoff e due pozzetti degrassatori. Il risultato della depurazione confluisce in pozzo perdente;

- B. l'altro in corrispondenza del locale di lavorazione uova. Il sistema di trattamento è costituito da vasca Imhoff e un pozzetto degrassatore. Il risultato della depurazione recapita all'impianto di dispersione diffusa. L'area della dispersione diffusa non costituisce zona carrabile e viene mantenuta a prato.

Tali scarichi sono proporzionati per la presenza complessiva di n. 6 addetti (= 3 AE).

I fanghi di entrambi gli impianti di trattamento (Imhoff e condensagrassi) vengono periodicamente svuotati da ditta specializzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sistema di disinfezione

L'azienda è dotata di sistema di disinfezione degli automezzi posizionato alla sua entrata. Trattasi di arco posizionato su piazzola di m. 22 x m. 4 dotata di canalizzazione centrale di raccolta del percolato in vasca a tenuta provvista di deviatore temporizzato per l'esclusione delle acque piovane non contaminate, disperse a suolo mediante pozzo perdente.

Emissioni sonore

Il Comune di San Quirino ha approvato il PCCA.

Le analisi condotte hanno verificato il rispetto dei limiti di immissione e di emissione assoluti di cui al PCCA del Comune di San Quirino.

La verifica acustica effettuata in data 30 e 31.08.2021 ha evidenziato il rispetto dei limiti previsti dal PCCA per le aree interessate sia in periodo diurno che notturno.

Secondo quanto dichiarato le sorgenti di rumore presenti determinano dei livelli emissivi al recettore ampiamente inferiori a 40 dB(A), al punto che sono difficilmente identificabili e distinguibili dalle sorgenti fisse. Dati i livelli immissivi rilevati (sempre inferiori a 40 DB(A)) non sussistevano le condizioni per l'applicazione del criterio differenziale.

Effluenti di allevamento

Al momento della pulizia dei capannoni vengono caricate sia la frazione delle lettiere che la pollina per essere destinate all'uso agronomico; quest'ultimo viene realizzato mediante spandimento al suolo ed interrimento immediato (entro 4 ore) in quanto trattasi di effluenti provenienti da stoccaggi considerati "utili" per la loro maturazione (art. 11 D.M. 25 feb. 2016).

Gli effluenti solidi vengono utilizzati agronomicamente secondo un PUA. Detto PUA è relativo a tutti gli effluenti di allevamento prodotti nell'azienda (comprensivo quindi di quelli provenienti dall'altro allevamento aziendale di Galline, dal settore suini e da quello dei tacchini).

Le lettiere e la pollina vengono utilizzate secondo il PUA per la coltivazione dei fondi aziendali ovvero cedute ad aziende terze legate con convenzione di utilizzo agronomico.

Le acque di lavaggio dell'allevamento vengono anch'esse utilizzate agronomicamente come "liquami".

Nel sito aziendale è presente una concimaia ad uso esclusivo dell'allevamento di tacchini.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 8 e il 10%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto la Società non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Sistema di gestione ambientale costituito da documento interno aziendale. oggetto di specifica prescrizione
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI SI	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	SI	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	NO	
Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono		L'Azienda non

	Applicata SI/NO	Note
nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: 10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9); 11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). <i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i> L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.	NO NO (v. applicabilità)	produce emissioni sonore significative. L'Azienda applica tutte le MTD per il contenimento dell'impatto odorifero.

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI SI SI SI SI	
b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne: <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	Generalmente applicabile	SI SI SI SI SI	
c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:	Generalmente applicabile		

	<ul style="list-style-type: none"> - un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, - i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), - le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 		SI	
			SI	
			SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, - le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, - i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, - i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, - i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), - i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
			NO	Non pertinente
			SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili.	SI	

		Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.		
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0-13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi		

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4

P ₂ O ₅		
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai <i>riproduttori</i> , per tutte le specie di pollame		

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Non applicata – acque reflue utilizzate in conformità al DM del 2016
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO SI NO	Solo Raffrescamento evaporativo
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se	NO	Non applicata per limitazioni di carattere impiantistico

		si usano tubi orizzontali.		
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combi-deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non applicata per limitazioni di carattere impiantistico
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	Non applicabile – Ventilazione centralizzata
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Non applicata – Non vi sono stati casi di segnalazioni di disturbi di tipo acustico

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una

delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	Impianto esistente
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI SI SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.	Generalmente applicabile	SI SI SI SI	

				SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI SI NO	Non pertinente – applicabile a settore suini
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NO NO NO NO	Non pertinente Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	Biolettiera
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile (riproduttori)
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento	Generalmente applicabile	NO	Non presenti sistemi a

	pneumatico;			riempimento pneumatico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Limitatamente ai capannoni ove presente il sistema di nebulizzazione interna e ai periodi di utilizzo a scopo raffrescante
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicata
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicata
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile per limitazioni di carattere impiantistico
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile per limitazioni di carattere impiantistico
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile per limitazioni di carattere impiantistico
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non applicabile per limitazioni di carattere impiantistico
4	Scrubber con soluzione acida	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un	NO	Non applicabile per limitazioni di

		sistema di ventilazione centralizzato.		carattere impiantistico
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile per limitazioni di carattere impiantistico
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile per limitazioni di carattere impiantistico
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
(^) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato		Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive
i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;		NO	
ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;		NO	
iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;		NO	
iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;		NO	
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.		NO	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (*)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorogeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	Non pertinente
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non pertinente Viene applicata la ventilazione longitudinale</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente – non presenza di ricettori sensibili nelle immediate</p>

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.		NO	vicinanze Non pertinente
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	NO NO NO	Non applicata per gli elevati costi di attuazione Non pertinente Non applicata per gli elevati costi di attuazione
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Stoccaggio pollina in fossa profonda.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Non pertinente
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	SI	Stoccaggio sottoposatoio
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	SI	Stoccaggio sottoposatoio
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	SI	Stoccaggio sottoposatoio
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	SI	Stoccaggio sottoposatoio
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	SI	Qualora lo spandimento sia incompatibile con le tempistiche previste dalla normativa
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.	NO	Non pertinente

		Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.		
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità	NO	Non pertinente

		generale a causa degli elevati costi di attuazione.		
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica	Applicata	Note
---------	-----------	------

		SI/NO	
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	SI	
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	SI	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	SI	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	SI	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22.Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	SI	

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato

alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto della BAT (SI/NO)
Intervallo	0⁽¹⁾ – 4⁽²⁾	SI
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale)	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.				
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Non vi sono segnalazioni di molestie olfattive

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica	NO	

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
			potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.		
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	Non applicata – non presente sistema di trattamento aria
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	Non applicata – non presente sistema di trattamento aria
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione	SI	

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		ecc.) possono essere monitorati distintamente.	della rete idrica		
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I	NO	NON PERTINENTE

	essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.		
b	In caso di gabbie non modificate			
	<p>0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria. 	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	SI	Trattasi di sistema a terra con fossa profonda e sistema di essiccazione attuato con apposito sistema di ventilazione forzata tramite ventilatori ed estrazione dell'aria ad altezza del pavimento (per i capannoni 5-6-7-8-9-10-11-12)
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	NON PERTINENTE
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	NON PERTINENTE
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	NON PERTINENTE
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	NON PERTINENTE
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	SI	Capannoni 1-2-3-4: BAT più conforme al sistema di stabulazione attuato (stoccaggio di pollina sotto i posatoi a livello di pavimento e presenza della ventilazione forzata)
c	<p>Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli	NO	NON PERTINENTE

2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1			

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 (1)
(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	Non pertinente
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla	NO	Non pertinente

		possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.		
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08
⁽¹⁾ Il BAT -AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). ⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.	

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La Società Agricola La Pellegrina SPA è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via Magredo n. 1, San Quirino (PN), a condizione che rispetti vista la normativa vigente in materia di benessere degli animali Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19/luglio 1999 attuata con D.lgs. 267/2003, quanto di seguito prescritto:

1. L'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 11.360 m², così suddivisa:

	A (area totale) [m ²]	Area dedicata a nido [m ²]	Area utilizzabile [m ²]
Capannone 1 e 2	1.848	145,20	1.702,8
Capannone 3 e 4	1.848	145,20	1.702,8
Capannone 5 e 6	2.064	162,14	1.901,86
Capannone 7 e 8	2.064	162,14	1.901,86
Capannone 9 e 10	2.064	162,14	1.901,86
Capannone 11 e 12	2.064	162,14	1.901,86
Totale [m ²]	11.952	939,96	11.360

L'area utilizzabile è calcolata al netto dell'area destinata ai nidi di gruppo che la norma stabilisce pari ad 1 m² ogni 120 galline ovaiole massimo:

$$AU [m^2] = A - A_{\text{nido}}$$

$$A_{\text{nido}} = (D * A) * \frac{1}{120}$$

Considerando pari a 9 la densità massima di galline ovaiole per metro quadro prevista dalla normativa per il benessere animale il numero di posti delle ovaiole per ciclo relativo per singolo capannone è pari a

$$9 \times 1.702,8 = 15.325 \text{ posti per i capannoni (1 - 4)}$$

$$9 \times 1.901,86 = 17.117 \text{ posti per i capannoni (5 - 12)}$$

Il numero di posti potenziali totali per ciclo relativo ai capannoni (12) è pari a 99.116:

$$15.325 * 2 \text{ (capannoni)} = 30.650$$

$$17.117 * 4 \text{ (capannoni)} = 68.464$$

2. nel rispetto di quanto previsto dalla verifica dell'assoggettabilità a screening di VIA, non possono essere accasati più di 85.500 (79.500 femmine e 6.000 maschi con il peso ivi riportato) capi per ogni ciclo;
3. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
4. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
5. ove si verificassero lunghi periodi di inattività dei sistemi depuranti delle acque reflue assimilate alle domestiche è necessario prevedere una riattivazione delle vasche imhoff prima del loro utilizzo;

6. la concimaia esistente non può essere utilizzata, fatti salvi i casi di emergenza in cui l'azienda sanitaria ha dato specifica indicazione. La lettiera deve essere trasferita direttamente dai capannoni ai mezzi di trasporto;
7. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
8. il gestore deve trasmettere al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le tempistiche previste dall'art. 23 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, commi 3 e 4;
9. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di San Quirino;
10. entro la scadenza dell'AIA o nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo il Gestore deve proporre un ammodernamento tecnologico dei capannoni dal n. 5 al n. 12 ai fini di minimizzare le emissioni dai ricoveri. Tale proposta deve prevedere anche un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.
11. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
12. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
13. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorogene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
14. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
15. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg- L/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	Kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	Kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	Kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
N° uova prodotte	n.	/	Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	Kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	Giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	Numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, ecc.	m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

3. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Tattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo tenuta vasche liquami realizzate in materiali diversi dal cemento armato	Controllo visivo assenza rotture della vasca (svuotata dal contenuto)	Annuale	Registrazione in caso di anomalie
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità

Controllo area di deposito dei disinfettanti	Controllo visivo	Semestrale	Documento registrazione anomalie
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque all'occorrenza	Registro e documenti di attestazione di smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registro in caso di anomalie

4. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

5. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SAN QUIRINO


PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Soggetto Proponente : Soc. agr. La Pellegrina, via Magredo, 1 - San Quirino

data 16/01/2019

il professionista incaricato
dott. agr. Portolan Mario





ZONA ORDINARIA									
Tabella 3 Piano di utilizzazione dell'Azoto su terreni in coltura diretta									
ettari 391,94									
disponibilità effluenti Az. per La Peliccia									
quantità di liquame disponibile da allattamento suini									
quantità di escremento disponibile da allevamento bovini									
quantità di effluenti da allattamento galline									
quantità di effluenti da allattamento tacchini									
b. Caratteristiche della unità omogenea									
c. Caratteristiche della rotazione - tipo									
c.1. Altre superfici della SAU									
d. coltivazione									
e. eseca di applicazione effluenti zootecnici									
m. intervento con concimazione chimica (Kc x Fc)									
n. EQUAZIONE DELL' AZOTO									
o. disponibilità residua									
Stato quantità di liquame disponibile da allattamento suini									
Stato quantità di escremento disponibile da allevamento bovini									
Stato quantità di effluenti disponibili da allattamento galline									
Stato quantità di effluenti disponibili da allattamento tacchini									

Verifica su N ottenuto da conc. Organica		Verifica su N ottenuto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
350	136	350	136
40350	46	40350	46
4037	62	4037	62
32	38	32	38
45444	33	45444	33

Verifica su N ottenuto da conc. Organica		Verifica su N ottenuto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
350	136	350	136
40350	46	40350	46
4037	62	4037	62
32	38	32	38
45444	33	45444	33

Verifica su N ottenuto da conc. Organica		Verifica su N ottenuto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
350	136	350	136
40350	46	40350	46
4037	62	4037	62
32	38	32	38
45444	33	45444	33

Verifica su N ottenuto da conc. Organica		Verifica su N ottenuto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
350	136	350	136
40350	46	40350	46
4037	62	4037	62
32	38	32	38
45444	33	45444	33

Verifica su N ottenuto da conc. Organica		Verifica su N ottenuto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
350	136	350	136
40350	46	40350	46
4037	62	4037	62
32	38	32	38
45444	33	45444	33

ZONA OROGRARIA

114,11 ettari

Tabella 2/B Piano di utilizzazione dell'Arco sui terreni in coltura diretta

disponibilità effluenti Az. agr. Galvani	mtc.	29.425	N al campo	44.292
quantità di liquame disponibile da allevamento suini	mtc.	1.042	N al campo	5.779
quantità di letame disponibile da allevamento suini	mtc.	2.119	N al campo	27.540
quantità di effluenti da allevamento gallina	mtc.	372	N al campo	7.051
quantità di effluenti da allevamento asinone	mtc.	105,46		35,853
b. Caratteristiche della rotazione - tipo				
Sulla probabile mescolta				
mais	76,8%			
orzo	11,7%			
soia	9,6%			
Sulla superficie della SAU				
mais	53,09	prod. unit. (t/ha)	14,00	
orzo	12,45	prod. unit. (t/ha)	6,00	
soia	9,98	prod. unit. (t/ha)	4,50	
totale				
	105,46			

c. epoca di applicazione effluenti zootecnici:

mais	orzo	soia	tot.
25,00	29,081	27,419	
20,00	1,487	1,735	
10,00	448	699	
totale conc. N			
31,016			
totale conc. N			
32,107			

d. Contributi di N da N c -

mais	orzo	soia	totale
2,425	458	275	
1,662	248	200	
767	248	76	
totale			
9			

f. fabbisogno colturale prevedibile di N

mais	orzo	soia	totale
25,00	29,081	27,419	
20,00	1,487	1,735	
10,00	448	699	
totale			
31,016			

g. Contributi di N da N c -

mais	orzo	soia	totale
2,425	458	275	
1,662	248	200	
767	248	76	
totale			
9			

h. fabbisogno totale effettivo

mais	orzo	soia	totale
25,00	29,081	27,419	
20,00	1,487	1,735	
10,00	448	699	
totale			
31,016			

i. Gestione effluenti:

mais	orzo	soia	totale
110	9.140	9.140	
665	30	372	
8	8	99	
totale			
764			

l. Efficienza (Kc x Fe)

mais	orzo	soia	totale
0,6	0,4	0,6	
0,4	0,6	0,4	
0,6	0,4	0,6	
0,4	0,6	0,4	
0,6	0,4	0,6	
0,4	0,6	0,4	
totale			
9,511			

m. intervento con concimazione chimica (Kc x Fe)

mais	orzo	soia	totale
18,95	16,807	164	
807	359	13,662	
397	140	807	
78	26	261	
totale			
14,685			



Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
17,266	208	17,266	208
8,493	102	8,493	102
702	57	702	57
1,267	102	1,267	102
totale			
27,728			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
10,359	129	10,359	129
3,397	41	3,397	41
421	34	421	34
507	41	507	41
totale			
14,685			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
18,95	239	18,95	239
807	65	807	65
397	26	397	26
78	8	78	8
totale			
14,759			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
17,266	208	17,266	208
8,493	102	8,493	102
702	57	702	57
1,267	102	1,267	102
totale			
27,728			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
10,359	129	10,359	129
3,397	41	3,397	41
421	34	421	34
507	41	507	41
totale			
14,685			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
18,95	239	18,95	239
807	65	807	65
397	26	397	26
78	8	78	8
totale			
14,759			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
17,266	208	17,266	208
8,493	102	8,493	102
702	57	702	57
1,267	102	1,267	102
totale			
27,728			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
10,359	129	10,359	129
3,397	41	3,397	41
421	34	421	34
507	41	507	41
totale			
14,685			

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N totale da conc. Organica	
kg N/ha	equiv. kg N	kg N/ha	equiv. kg N
18,95	239	18,95	239
807	65	807	65
397	26	397	26
78	8	78	8
totale			
14,759			

n. EQUAZIONE DELL'AZOTO

Y x E (fabbr. Fertilizz.)	Y x B + Nc + Nf + A + (Kc x Fe)	Y x B + Nc + Nf + A + (Kc x Fe)	Y x B + Nc + Nf + A + (Kc x Fe)
kg	kg	kg	kg
29,081	1,692	10,359	13,662
486	248	421	507
275	200	397	272
449	219	307	372
totale			
31,019			

o. disponibilità residua

mais	orzo	soia	totale
13,914	1,042	1,352	
5,779	1,352	372	
17,266	372	7,061	
totale			
22,264			

Salvo quantità di liquame disponibile da allevamento suini

Salvo quantità di separato disponibile da allevamento suini

Salvo quantità di effluenti disponibili da allevamento gallina

Salvo quantità di effluenti disponibili da allevamento asinone

ZONA ORONARIA

26,95 ettari

Piano di Utilizzazione dell'Azoto su terreni in coltura diretta

disponibilità effluenti Az. az. D'Andrea	13.488	N al campo	44.252
quantità di liquame disponibile da allevamento suini	inc.	N al campo	5.778
quantità di separato disponibile da allevamento suini	inc.	N al campo	27.642
quantità di effluente da allevamento galline	inc.	N al campo	7.981
quantità di effluente da allevamento maechine	24,18	N al campo	8.220

b. caratteristiche della unità omogenea

coltivazione	saui (ha)	prod. unit. (t/ha)
mais	19,40	14,00
orzo	1,95	5,00
soia	2,85	4,30

c. Caratteristiche della rotazione - tipo

coltivazione	saui (ha)	prod. unit. (t/ha)
mais	19,40	14,00
orzo	1,95	5,00
soia	2,85	4,30

d. coltivazione

coltivazione	saui (ha)	prod. unit. (t/ha)
mais	19,40	14,00
orzo	1,95	5,00
soia	2,85	4,30

e. epoca di applicazione effluenti zootecnici

coltivazione	saui (ha)	prod. unit. (t/ha)
mais	19,40	14,00
orzo	1,95	5,00
soia	2,85	4,30

f. fabbriego contature prevedibile di N

coltivazione	kg N/ha	fabbr. tab.	tot.
mais	25,00	6,788	8,401
orzo	20,00	234	591
soia	10,00	128	199
totale	7,151	6,991	-

g. Contributi di N da precessioni colturali, meteorologia e suolo (kg)

coltivazione	kg N/ha	totale contributi N
mais	79	796
orzo	35	484
soia	39	272
totale	153	1,537

h. fabbriego totale effettivo

coltivazione	kg N/ha	totale
mais	25,00	6,788
orzo	20,00	234
soia	10,00	128
totale	7,151	6,991

i. Gestione effluenti:

coltivazione	me/ha	liquame	totali
mais	110	2,134	2,134
orzo	60	1,177	1,177
soia	18	-	-
totale	188	2,251	2,251

l. Efficienza (Kc x Fc)

coltivazione	me/ha	liquame	totali
mais	110	2,134	2,134
orzo	60	1,177	1,177
soia	18	-	-
totale	188	2,251	2,251

m. intervento con concimazione chimica (Kc x Fc)

coltivazione	kg/ha	totali
mais	235	2,418
orzo	26	133
soia	3	90
totale	264	2,641

n. EQUAZIONE DELL'AZOTO

coltivazione	Y x B (fabbr. Totale)	Nc	Nf	AN	Kc x Fc	salco
mais	8.788	654	39	388	2.418	3.932
orzo	136	64	57	153	168	564
soia	7.151	755	-	484	2.641	2.641
totale	16.675	1,473	96	1,025	5,127	7,141

o. disponibilità residua

coltivazione	me	N al campo
mais	11,215	21,186
orzo	3,352	18,232
soia	1,270	7,001
totale	15,837	46,419



Verifica N totale da conc. Organica

coltivazione	kg N/ha	totali
mais	208	208
orzo	113	113
soia	115	115
totale	436	436

Verifica su N effettivo da conc. Organica

coltivazione	kg N/ha	totali
mais	125	125
orzo	88	88
soia	46	46
totale	259	259

Verifica per applicazioni tabellari

coltivazione	kg N/ha	totali
mais	360	360
orzo	140	140
soia	24	24
totale	524	524



ZONA OROMARIA									
Piano di utilizzazione dell'Asses su terreni in conduzione diretta									
Tabella 3/6									
Disponibilità effluenti Soc. Agr. Pordenonese									
Quantità di liquame disponibile da allevamento suini									
Quantità di separato disponibile da allevamento suini									
Quantità di effluente da allevamento galli/na									
Quantità di effluente da allevamento brachine									
Caratteristiche della rotazione - tipo									
S.L. Altre superfici della SAU									
d. coltivazione									
e. epoca di applicazione effluenti zootecnici									
f. fabbisogno									
g. Contributi di N da									
h. fabbisogno totale effettivo									
i. Gestione effluenti:									
l. Efficienza (Kc x Fc)									
m. intervento con concimazione chimica (Kc x Fc)									
n. EQUAZIONE DELL' AZOTO									
o. disponibilità residua									
Sul totale quantità di effluente disponibile da allevamento suini									
Sul totale quantità di effluente disponibile da allevamento galli/na									
Sul totale quantità di effluente disponibile da allevamento brachine									

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N effetto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
1.692	1.692	393	393
720	720	140	140
841	841	96	96
153	153	12	12
3.053	3.053	2.619	2.619

Verifica N totale da conc. Organica		Verifica N effetto da conc. Organica	
kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha
1.692	1.692	393	393
720	720	140	140
841	841	96	96
153	153	12	12
3.053	3.053	2.619	2.619

Y x B (fabb. tecnico)		Y x B (fabb. tecnico)	
kg	kg	kg	kg
3.310	3.310	20	20
502	502	167	167
205	205	140	140
4.017	4.017	386	386

Kc x Fc		Kc x Fc	
kg	kg	kg	kg
159	159	2.156	2.156
84	84	239	239
257	257	42	42
364	364	2.223	2.223

Kc x Fc		Kc x Fc	
kg	kg	kg	kg
159	159	2.156	2.156
84	84	239	239
257	257	42	42
364	364	2.223	2.223

